

COMUNE DI CORCIANO

Regolamento per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia DCC n. 64 del 12/6/2007 e così come modificato con DCC n. 58 del 28/11/2018

Art. 1 Oggetto

1- Il presente regolamento detta le norme attuazione in materia di servizi socio – educativi per la prima infanzia, insistenti nel Comune di Corciano, nonché, in attuazione della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30 e del Regolamento Regionale 20.12.2006, n. 13, i criteri generali e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli stessi.

TITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 Sistema dei Servizi Socio-Educativi per la prima Infanzia

1-Il sistema dei Servizi Socio-educativi per la prima infanzia è composto da:

1- NIDI D'INFANZIA

2- SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO:

- Centri per bambini e bambine (di seguito chiamati Centri per Bambini)
- Centri per bambini e bambine e famiglie (di seguito chiamati Centri per Bambini e Famiglie)

3-NUOVE TIPOLOGIE SPERIMENTALI DI SERVIZI:

- Spazi Gioco
- Centri ricreativi
- Sezioni integrate Nido-Scuola d'Infanzia (Sezioni Primavera)
- Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
- Nidi e Micronidi aziendali o interaziendali
- Nidi familiari

Art. 3 Caratteristiche e destinazione degli edifici

1 -I Servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 2 devono essere ubicati in aree facilmente accessibili, con spazi interni ed esterni conformi alla normativa statale e regionale vigente, con riferimento sia alla struttura sia alle componenti della stessa.

2- Qualora l'edificio sia realizzato su più piani, i locali destinati ai servizi socio-educativi per la prima infanzia devono essere accorpati su un unico piano.

3- Ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, ubicati in edifici non destinati esclusivamente a tale uso, deve essere assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

Art. 4

Sicurezza, igiene, funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere

1-Le strutture destinate ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, devono rispondere ai requisiti di agibilità, igiene e sicurezza fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente e devono assicurare una agevole fruibilità degli spazi e degli arredi in relazione al numero, all'età dei bambini ed alle esigenze connesse con lo svolgimento delle singole attività, come meglio specificato agli artt. 38 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 5

Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1- Le attività didattiche e pedagogiche dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sono assicurate dal personale avente i requisiti di cui agli articoli 17e 18 della Legge Regionale 30/2005, come meglio specificato agli artt. 38 e seguenti del presente Regolamento.

2-I servizi socio-educativi per la prima infanzia svolgono la loro attività sulla base di un progetto educativo elaborato ed aggiornato dal soggetto titolare e/o gestore del servizio e di un regolamento che ne esplicita le modalità di funzionamento.

3-La partecipazione delle famiglie degli utenti alle scelte educative è assicurata mediante incontri periodici, realizzati a cura del soggetto titolare e/o gestore del servizio, finalizzati a presentare il progetto educativo, nonché e verificare le attività del servizio stesso.

4-I soggetti gestori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui al presente Regolamento prevedono le funzioni di Coordinamento Pedagogico tramite figure professionali in possesso del Diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione o della Formazione o equipollenti. Tali figure assolvono a compiti di programmazione educativa, promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi, monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze, sperimentazione dei servizi e progetti innovativi, organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.

5- I soggetti gestori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui al presente Regolamento, al fine di sostenere le funzioni educative del personale operante all'interno dei servizi stessi, promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate da Regione, Enti Locali, Università o altri Enti accreditati a tale titolo.

TITOLO II

NIDI D'INFANZIA-SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO- NUOVE TIPOLOGIE SPERIMENTALI DEI SERVIZI

A-NIDI D'INFANZIA

Art. 6

Definizione

1-Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico aperto a tutti i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi.

Art. 7

Standard di base e funzionalità degli spazi

1-Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere costituiti da:

- servizi generali quali lavanderia, dispensa e ripostigli;
- cucina per la preparazione del pasto all'interno o apposito locale per la conservazione e suddivisione del cibo in porzioni;

- spazi riservati ai bambini;
- spazi riservati al personale e ai genitori.

2-Per i bambini fino al primo anno di età, è obbligatoria la preparazione del pasto all'interno del servizio.

3-In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici, possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, che devono, comunque, garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 2.

4- Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- accoglienza
- gioco
- pranzo
- riposo
- cambio e servizi igienici.

5-Gli spazi riservati ai bambini devono essere predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e il loro impegno in attività di piccolo gruppo.

6-Gli spazi riservati al personale e ai genitori devono consistere in:

- zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo
- spogliatoi
- servizi igienici

7- Il Servizio Nido d'Infanzia deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini.

8-Il Comune può autorizzare il funzionamento del servizio Nido d'Infanzia in struttura con spazi esterni insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 8

Tabelle dietetiche e pasti

1-I soggetti titolari e/o gestori del servizio devono adottare tabelle dietetiche approvate dal competente servizio della Azienda U.S.L. territoriale.

2-Il menù deve prevedere una alimentazione diversificata, nel rispetto di differenze etniche, religiose e culturali, di eventuali intolleranze alimentari certificate, anche attraverso la graduale introduzione di cibi biologici.

3-I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età superiore ad un anno.

4-Il nido d'infanzia, per i pasti prodotti all'esterno della struttura, deve:

- disporre di un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero dei bambini e degli operatori;
- mantenere la qualità del cibo e procedere alla distribuzione dello stesso con modalità concordate con il Centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura;

5-L'Ente titolare e/o gestore del Servizio deve rispettare tutte le norme relativi agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 193/2007 concernente l'attuazione delle Direttive 2004/41/CE sull'igiene dei prodotti alimentari (H.A.C.C.P).

Art. 9

Ricettività

1- Il rapporto minimo superficie utile netta e ricettività è fissato in mq 8,5 per ogni bambino

ammissibile.

2- In ciascuna struttura autorizzata il numero dei bambini ammissibili può essere elevato del 15% della ricettività.

3- Ciascun Nido d'Infanzia autorizzato può essere aggregato ad altri analoghi servizi già funzionanti rispettando, comunque, le norme del presente Regolamento, compresa la relativa procedura di autorizzazione.

Art. 10

Apertura annuale ed orario giornaliero

1- Il Comune concorda con i soggetti interessati il periodo di apertura annuale, l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del Servizio, nonché l'applicazione di criteri di equità nella partecipazione economica delle famiglie, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

2- Il periodo di apertura annuale del Servizio Nido d'Infanzia non deve essere inferiore a quarantadue settimane.

3- L'orario di permanenza degli utenti presso il servizio non può superare le dieci ore giornaliere.

Art. 11

Requisiti e compiti del personale

1 – Il funzionamento del Servizio Nido d'Infanzia è assicurato da Educatori Professionali con funzioni educative e da Personale Addetto dei Servizi Generali.

2 – Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- educare e prendersi cura dei bambini
- strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi materiali tempi e routine
- partecipare alla programmazione educativa e didattica
- realizzare la continuità educativa
- collaborare al lavoro di rete
- sostenere le competenze genitoriali
- documentare le esperienze

3 – Gli Educatori Professionali devono essere in possesso del diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione o equipollenti. In mancanza di tale titolo specifico, la funzione di Educatore Professionale può essere svolta all'interno del Servizio Nido d'Infanzia dai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30, nonché del suo Regolamento attuativo 20 dicembre 2006, n. 13, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

4 – Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

B- SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO

Art. 12

Definizione

1- I servizi integrativi al nido costituiscono tipologie di servizi che rispondono ai bisogni diversificati delle famiglie per la cura dei bambini.

2- Essi sono identificati in:

- **Centri per Bambini**
- **Centri per Bambini e Famiglie**

Art. 13 **Finalità ed obiettivi**

1-I Servizi Integrativi al Nido perseguono i seguenti obiettivi:

- intensificazione e diversificazione della proposta educativa;
- diversificazione degli utenti;
- flessibilità organizzativa;

2-I Servizi Integrativi al Nido rispondono alle seguenti finalità:

- espandere l'utenza dei servizi per l'infanzia offrendo risposte alla molteplicità dei bisogni espressi dai bambini e dalle famiglie che non utilizzano il nido;
- offrire opportunità educative diversificate così da fornire ai bambini pari opportunità nello sviluppo;
- offrire spazi ed esperienze di socialità e di scambio tra genitori ed altri adulti di riferimento, nonché supporto al lavoro di cura dei figli e allo sviluppo delle competenze genitoriali.

Art. 14 **Centri per Bambini**

1-I Centri per Bambini accolgono utenti in età compresa, di norma, tra i diciotto mesi ed i tre anni.

2-La fruizione deve essere a carattere continuativo da parte degli utenti.

3-I Centri per Bambini sono privi di servizio di mensa; possono, tuttavia, garantire il servizio di colazione e/o merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve essere, comunque, previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Art. 15 **Standard di base e funzionalità degli spazi**

1-Gli spazi interni dei centri per bambini sono costituiti da:

- servizi generali;
- spazio preparazione merende;
- spazi riservati ai bambini;
- spazi riservati al personale e ai genitori.

2-Gli spazi riservati ai bambini, che devono essere predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e garantire la realizzazione di attività di gruppi diversi, assolvono alle seguenti funzioni:

- Accoglienza
- Gioco
- Cambio e servizi igienici

3-Gli spazi riservati al personale e ai genitori consistono in:

- zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo
- spogliatoi
- servizi igienici

5-Il Servizio dei Centri per Bambini devono disporre di spazi esterni alla struttura, strutturati in modo da permettere ai bambini un'agevole fruizione.

6 -Il Comune può autorizzare il funzionamento del Centro per Bambini in struttura con spazi esterni mancanti o insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e

idonei.

Art. 16 Ricettività

- 1- Il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in mq. 7,00 per ogni bambino ammissibile.
- 2- Ciascun Centro per Bambini autorizzato può essere aggregato ad altri analoghi servizi già funzionanti, rispettando, comunque, le norme del presente Regolamento, compresa la relativa procedura di autorizzazione.

Art. 17 Apertura annuale ed orario giornaliero

- 1- Il Comune concorda con i soggetti interessati il periodo di apertura annuale, l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del Servizio, nonché l'applicazione di criteri di equità nella partecipazione economica delle famiglie, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.
- 2- Il periodo di apertura annuale del Servizio non deve essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane.
- 3- L'orario di permanenza presso il servizio non può superare le cinque ore giornaliere.

Art. 18 Requisiti e compiti del personale

- 1 – Il funzionamento del Servizio Centro per Bambini è assicurato da Educatori Professionali con funzioni educative e da Personale Addetto ai Servizi Generali.
- 2 – Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:
 - educare e prendersi cura dei bambini
 - strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi materiali tempi e routine
 - partecipare alla programmazione educativa e didattica
 - realizzare la continuità educativa
 - collaborare al lavoro di rete
 - sostenere le competenze genitoriali
 - documentare le esperienze
- 3 – Gli Educatori Professionali devono essere in possesso del diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione o equipollenti. In mancanza di tale titolo specifico, la funzione di Educatore Professionale può essere svolta all'interno del Servizio Nido d'Infanzia dai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30, nonché del suo Regolamento attuativo 20 dicembre 2006, n. 13, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.
- 4 – Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

Art. 19 Centri per Bambini e Famiglie

- 1- I Centri per Bambini e Famiglie accolgono, di norma, utenti dai tre ai trentasei mesi di età, accompagnati da genitori o altre figure adulte parentali o altre figure adulte di riferimento.

2- I Centri di cui al comma 1 sono un luogo di socialità e di gioco per i bambini e gli adulti che li accompagnano in spazi curati e pensati per i loro bisogni, al fine di garantire attività ludiche ed educative per i bambini, ma anche spazi di incontro e di confronto tra famiglie e tra generazioni.

3- I Centri per Bambini e Famiglie sono privi di servizio mensa; possono, tuttavia, garantire il servizio di merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve comunque essere previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Art. 20

Standard di base e funzionalità degli spazi

1- Gli spazi interni dei Centri per Bambini e Famiglie sono costituiti da:

- servizi generali;
- angolo cottura;
- spazi riservati all'accoglienza di adulti e bambini;
- spazi riservati al personale.

2- Gli spazi riservati ai bambini, predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini con attenzione educativa alle attività di piccolo gruppo, assolvono alle seguenti funzioni:

- accoglienza
- gioco;
- cambio e servizi igienici.

3- Gli spazi riservati al personale e ai genitori consistono in:

- zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
- spogliatoi;
- servizi igienici.

4- I Centri per Bambini e Famiglie devono disporre di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l'attività, strutturati in modo da permettere ai bambini un'agevole fruizione.

6 - Il Comune può autorizzare il funzionamento del Centro per Bambini e famiglie in struttura con spazi esterni mancanti o insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 21

Ricettività

1- Il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in mq. 7,00 per ogni bambino ammissibile.

3- Ciascun Centro per Bambini e Famiglie autorizzato può essere aggregato ad altri analoghi servizi già funzionanti rispettando, comunque, le norme del presente Regolamento, compresa la relativa procedura di autorizzazione.

Art. 22

Apertura annuale ed orario giornaliero

1- Il Comune concorda con i soggetti interessati il periodo di apertura annuale, l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del Servizio, nonché l'applicazione di criteri di equità nella partecipazione economica delle famiglie, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

2- Il periodo di apertura annuale del Servizio non deve essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane.

3- L'orario di permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere.

Art. 23

Requisiti e compiti del personale

1 – Il funzionamento del Servizio Centro per Bambini e Famiglie è assicurato da Educatori Professionali con funzioni educative e da Personale addetto ai Servizi Generali.

2 – Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- educare e prendersi cura dei bambini
- strutturare e curare l'organizzazione di spazi , gruppi materiali tempi e routine
- partecipare alla programmazione educativa e didattica
- realizzare la continuità educativa
- collaborare al lavoro di rete
- sostenere le competenze genitoriali
- documentare le esperienze

3 – Gli Educatori Professionali devono essere in possesso del diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione o equipollenti. In mancanza di tale titolo specifico, la funzione di Educatore Professionale può essere svolta all'interno del Servizio Nido d'Infanzia dai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30, nonché del suo Regolamento attuativo 20 dicembre 2006, n. 13, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

4 – Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

C- NUOVE TIPOLOGIE SPERIMENTALI DI SERVIZI

Art. 24

Definizione

1 - Le nuove tipologie sperimentali di servizi sono così denominate:

- **gli spazi gioco**
- **i centri ricreativi**
- **le sezioni integrate tra Nido e Scuola dell'Infanzia**
- **i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali**
- **i nidi e i micronidi aziendali ed interaziendali**
- **i nidi familiari**

2 – Il Piano Regionale Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005 può prevedere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia per bambini in età compresa tra zero e sei anni.

Art. 25

Spazi Gioco

1-Gli spazi gioco sono servizi a carattere ludico rivolti a bambini in età compresa tra i dodici mesi e i cinque anni, organizzati con modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità.

2-Gli spazi gioco sono privi di servizio mensa e possono garantire il servizio merenda. Se all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano, devono comunque possedere uno spazio idoneo per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Art. 26
Standard di base e funzionalità degli spazi

1-Gli spazi gioco sono così costituiti da:

- spazi riservati ai bambini per attività di incontro e di gioco;
- spazi riservati agli operatori;
- spazio per la preparazione della merenda.

1. Gli spazi gioco riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- accoglienza
- gioco;
- cambio e servizi igienici.

2- Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di singolo gruppo.

3-Gli spazi riservati al personale consistono in:

- spogliatoi;
- servizi igienici.

4-Gli spazi gioco dispongono di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l'attività, strutturati in modo da permettere ai bambini un'agevole fruizione.

5 -Il Comune può autorizzare il funzionamento dello Spazio Gioco in struttura con spazi esterni mancanti o insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 27
Ricettività

1-Negli Spazi Gioco il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in mq. 7 per ogni bambino ammissibile.

2-Gli spazi gioco possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l'infanzia.

Art. 28
Apertura annuale e orario giornaliero.

1-Il Comune concorda con i soggetti titolari il periodo di apertura annuale, l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del servizio, nonché 'applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

2- Il periodo di apertura annuale del servizio Spazio Gioco non deve essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane.

3-L'orario di permanenza degli utenti presso il Servizio non può superare le cinque ore giornaliere.

Art. 29
Requisiti e compiti del personale

1-Il funzionamento del servizio Spazio Gioco è assicurato da Educatori/animatori con funzioni ludico-ricreative.

2- Gli educatori/animatori devono essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e dell'attestato di qualifica di Educatore/animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

Art. 30

Centri ricreativi

- 1-I centri ricreativi sono servizi rivolti ai bambini a partire dai tre anni di età, hanno finalità ricreative e di animazione, sono caratterizzati da estemporaneità e occasionalità nella frequenza.
- 2- I centri ricreativi prevedono fruizioni temporanee o saltuarie durante la settimana e nei periodi estivi ed una presenza per un massimo di n. 3 ore giornaliere.
- 3-I Centri ricreativi sono privi di servizio mensa e all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano.
- 4-I centri ricreativi possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.
- 5- Per la definizione degli standard di funzionamento si fa riferimento agli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

Art. 31

Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia (Sez. Primavera)

- 1-Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia sono servizi socio-educativi rivolti ai bambini in età compresa, di norma, tra i venti mesi e i tre anni, al fine di agevolare il passaggio graduale dal nido alla scuola dell'infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte.
- 2- Per la definizione degli standard di funzionamento si fa riferimento agli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

Art. 32

Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali

- 1-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono interventi rivolti ai genitori che si configurano come creazione di strutture socio educative per l'infanzia e sostegno al ruolo e alle competenze genitoriali.
- 2- I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali assolvono la finalità educativa nei confronti dei bambini e una attenzione e una pratica di relazione con le famiglie non occasionale e marginale; si caratterizzano come servizi educativi con una connotazione comunitaria e fortemente interattiva nei confronti delle famiglie, dove non solo si fa educazione insieme ma si sostiene la relazione tra genitori e figli.

Art. 33

Standard di base e funzionalità degli spazi

- 1-Per le attività dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono previsti luoghi informali di condivisione di esperienze e di discussione all'interno degli spazi destinati ai servizi socio educativi per la prima infanzia.
- 2-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali si intendono quali spazi famiglie, ovvero luoghi che favoriscono l'aggregazione e la socializzazione delle famiglie e degli adulti per consentire una comunicazione ed una elaborazione delle problematiche genitoriali, della crescita infantile, al fine di promuovere la individuazione e la messa in atto di risorse.
- 3-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, intesi quali spazi famiglie, debbono altresì intendersi come luoghi di messa in comunicazione dei temi della genitorialità, dell'infanzia e delle relazioni familiari coinvolgendo anche la rete dei diversi soggetti pubblici, privati, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale operanti in quel territorio.

Art. 34

Azioni ed interventi dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali

1-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali si collocano all'interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia e svolgono una funzione di ascolto e comunicazione rispetto ai genitori, nell'ottica di superare la tradizionale separatezza dell'attività educativa dall'ambiente di vita dei bambini.

2-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali svolgono le seguenti attività:

- azioni formative rivolte agli educatori sui temi della comunicazione e della relazione tra adulti;
- progetti di scambio e condivisioni di programmi ed attività tra servizi per la prima infanzia e le famiglie;
- programmi di formazione e di lavoro comuni tra educatori e operatori socio assistenziali ed educativi del territorio in un'ottica di lavoro di rete e di prevenzione.

3- Per la definizione degli standard di funzionamento si fa riferimento agli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

Art.35

Nidi e micronidi aziendali o interaziendali

1-I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali svolgono la stessa funzione ed hanno la stessa finalità dei nidi d'infanzia; a questi si differenziano per l'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza. Possono accogliere inoltre anche i bambini del territorio limitrofo alla struttura.

Art. 36

Standard di base e funzionalità degli spazi

1-Gli spazi interni dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali sono costituiti da:

- servizi generali, quali lavanderia, dispensa e ripostiglio;
- cucina per la preparazione del pasto all'interno o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- spazi riservati ai bambini;
- spazi riservati al personale e ai genitori.

2-Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- gioco;
- pranzo;
- riposo;
- cambio e servizi igienici.

3-Gli spazi riservati al personale dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali e ai genitori consistono in:

- zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo;
- spogliatoi;
- servizi igienici.

4-I servizi nidi e micronidi aziendali o interaziendali devono disporre di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l'attività, strutturati in modo da permettere ai bambini un'agevole fruizione.

5-Il Comune può autorizzare il funzionamento del servizio Nido e Micronido Aziendale o Interaziendale in struttura con spazi esterni insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di

autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico immediatamente adiacenti alla struttura, facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 37 **Tabelle dietetiche e pasti**

1-I soggetti titolari e/o gestori del servizio devono adottare tabelle dietetiche approvate dal competente servizio della Azienda U.S.L. territoriale.

2-Il menù deve prevedere una alimentazione diversificata, nel rispetto di differenze etniche, religiose e culturali, di eventuali intolleranze alimentari certificate, anche attraverso la graduale introduzione di cibi biologici.

3-I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età superiore ad un anno.

4-Per i pasti prodotti all'esterno della struttura, si deve:

- disporre di un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero dei bambini e degli operatori;
- mantenere la qualità del cibo e procedere alla distribuzione dello stesso con modalità concordate con il Centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura;

5-L'Ente titolare e/o gestore del Servizio deve rispettare tutte le norme relativi agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 193/2007 concernente l'attuazione delle Direttive 2004/41/CE sull'igiene dei prodotti alimentari (H.A.C.C.P).

Art. 38 **Ricettività**

1-I comuni concordano con i soggetti titolari il periodo di apertura annuale e l'orario di apertura e di chiusura giornaliera dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali.

2- Per la definizione degli standard di funzionamento si fa riferimento agli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

Art. 39 **Requisiti e compiti del personale**

1 – Il funzionamento dei Nidi e Micronidi Aziendali o Interaziendali è assicurato da Educatori Professionali con funzioni educative e da Personale Addetto dei Servizi Generali.

2 – Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- educare e prendersi cura dei bambini
- strutturare e curare l'organizzazione di spazi , gruppi materiali tempi e routine
- partecipare alla programmazione educativa e didattica
- realizzare la continuità educativa
- collaborare al lavoro di rete
- sostenere le competenze genitoriali
- documentare le esperienze

3 – Gli Educatori Professionali devono essere in possesso del diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione o equipollenti. In mancanza di tale titolo specifico, la funzione di Educatore Professionale può essere svolta all'interno del Servizio dai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30, nonché del suo Regolamento attuativo 20 dicembre 2006, n. 13, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

4 – Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni

di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

Art. 40 **Nidi familiari**

1. La Regione Umbria, a seguito di una sperimentazione avviata nel 2011, ha adottato a marzo 2015 gli standard del servizio educativo domiciliare denominato "Nido familiare" destinato ad accogliere bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

2. A conclusione della sperimentazione con Deliberazione n. 407 del 27/3/2015 - pubblicata sul supplemento ordinario n.1 al BUR 35 del 15/7/2015 – la Regione Umbria ha approvato gli standard organizzativi per i servizi di Nido familiare a regime e una norma transitoria per i servizi aperti in fase di sperimentazione e tuttora funzionanti con autorizzazione al funzionamento valida.

Art. 41 **Finalità e obiettivi**

1. Il Servizio è destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini, nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, anche prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione. Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali con un'offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l'esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, e a alle madri in particolare, spazio e tempo per lo svolgimento delle attività lavorative e di altre incombenze.

Art. 42 **Ricettività**

1. I destinatari sono bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

2. Ciascun nido familiare può accogliere fino ad un massimo di 5 bambini contemporaneamente, compresi quelli dell'ambito familiare del gestore della medesima fascia di età. La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 9 ore continuative.

Ove intendano accogliere n. 5 bambini, compresi quelli della medesima fascia di età presenti nel nucleo familiare dell'operatore, come previsto nel presente atto, lo spazio da destinarsi all'ospitalità dei bambini deve essere di almeno 12 mq e comunque di almeno 4 mq a bambino, ed organizzato in modo da garantire l'accoglienza, il gioco e il riposo e la somministrazione dei pasti

Art. 43 **Requisiti e compiti del Personale**

1. Il funzionamento del Nido Familiare è affidato da un operatore in possesso della qualifica professionale di "Operatore di nido familiare", qualifica rilasciata al termine di un corso presso un'agenzia formativa accreditata di 152 ore.

2. Il gestore deve costituirsi in persona giuridica e la sua organizzazione deve garantire una supervisione pedagogica del servizio da parte di un Coordinatore Pedagogico in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 30/2005, periodici confronti con gli altri operatori e, ove necessario, un supporto psicologico.

Art. 44
Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Il Nido Familiare deve sorgere in immobili ad uso abitativo presso cui l'operatore ha la residenza/domicilio. In ciascuna unità abitativa può essere autorizzato un unico servizio di nido familiare.

La struttura deve garantire le seguenti caratteristiche:

a) licenza di abitabilità o certificato di agibilità

b) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge.

L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili:

- uno spazio da destinarsi all'ospitalità dei bambini di almeno 12 mq e comunque di almeno 4 mq a bambino, organizzato in modo da garantire l'accoglienza, il gioco e il riposo e la somministrazione dei pasti;
- uno spazio cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento, la conservazione dei cibi;
- un servizio igienico che nelle ore di funzionamento venga destinato al servizio di nido familiare e dell'operatore del nido familiare.

All'interno della struttura deve inoltre essere presente un fasciatoio.

2. Lo svolgimento dell'attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa.

Art. 45
Tabelle dietetiche e pasti

Il Nido Familiare, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.2 Legge 30 aprile 1962, n. 283 *“Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”*.

È quindi possibile la preparazione e la somministrazione di alimenti fermo restando l'applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igienica.

Per le medesime motivazioni e date le caratteristiche del servizio, il menù non è soggetto ad approvazione dell'autorità sanitaria ma va comunicato alle famiglie e con esse concordato.

TITOLO III
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA

Art. 46
Autorizzazione

1- Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 12 della L.R. 30/2005 le seguenti tipologie di servizi socio-educativi per la prima infanzia:

- i nidi di infanzia;
- i centri per bambini;
- i centri per bambini e famiglie;
- gli spazi gioco;
- i centri ricreativi;
- le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia (Sez. Primavera)
- i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;

- i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali
 - altre tipologie sperimentali di servizi definite in sede di programmazione regionale.
- 2-L'autorizzazione all'istituzione e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è rilasciata dal Comune.

Art. 47

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1-I servizi socio - educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, con esclusione dei centri ricreativi e dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, devono possedere, al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento, i requisiti tecnico-strutturali e organizzativi e di qualità previsti dal presente regolamento.

In particolare, essi devono:

1. essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali e igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti;
2. rispettare la ricettività massima stabilita per ogni tipologia di servizio come stabilita dal presente Regolamento;
3. applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti secondo il profilo professionale esercitato;
4. assicurare il funzionamento del servizio tramite il personale di cui all'art. 17 della Legge Regionale 30.2005;
5. prevedere un monte ore minimo di 30 ore annue, da destinare ad attività di programmazione, aggiornamento e rapporti con le famiglie;
6. prevedere la copertura assicurativa del personale e dell'utenza.

Ferme restando le condizioni di maggior favore previste nei contratti di lavoro e nelle indicazioni del Piano Triennale Regionale, si stabiliscono i seguenti rapporti numerici adulti-bambini all'interno dei rispettivi servizi:

1 – Nidi d'Infanzia:

educatore /bambini 1/8

ausiliario/bambini 1/12

2 – Centri per Bambini:

educatore/bambini 1/8

ausiliario/bambini 1/14

3 – Centri per Bambini e Famiglie:

educatore/bambini 1/10

ausiliario/bambini 1/15

4 – Spazi Gioco:

educatore/bambini 1/10

ausiliario/bambini 1/15

5 – Centri Ricreativi:

educatore/bambini 1/15

6 – Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia (Sez. Primavera)

educatore/bambini 1/10

ausiliario/bambini 1/12

7 – Nidi familiari

educatore/bambini 1/5

2-I centri ricreativi e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, al fine di ottenere l'autorizzazione, in considerazione della flessibilità organizzativa e del carattere periodico delle attività, devono essere in possesso, esclusivamente, del progetto educativo del servizio.

Art. 48

Procedura per il rilascio della autorizzazione

- 1 - La domanda per il rilascio della autorizzazione alla apertura ed al funzionamento, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere presentata al Sindaco del Comune di Corciano, compilando l'apposito modulo allegato al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale sotto la Lettera "A", con la relativa documentazione.
- 2 - La domanda viene inoltrata all'Area Socio-Educativa, che provvede, previo controllo della completezza, a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241.90 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3 - L'Area Socio-Educativa quindi provvede:
 - ad esprimere il parere in merito agli aspetti educativo-pedagogici;
 - ad acquisire dal Settore Tecnico il parere sulla completezza ed esaustività della documentazione prodotta circa: documento valutazione rischi, piani operativi di emergenza, adempimenti legge 626.94, conformità di arredi e giochi, rispetto del rapporto superficie-ricettività.
- 4-Tali pareri devono essere rimessi entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio, che, entro i successivi 30 giorni verifica le indicazioni in essi contenuti.
- 5 - L'Area Socio-Educativa quindi rilascia l'autorizzazione e ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 49

Vigilanza e controllo

- 1-IL Comune svolge funzioni di vigilanza e controllo concernenti il mantenimento dei requisiti dei servizi socio – educativi per la prima infanzia in possesso dell'autorizzazione, anche attraverso apposite ispezioni da parte di personale comunale opportunamente identificato che ha libero accesso alle strutture.
- 2- Qualora venga rilevata l'assenza di una delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio della autorizzazione, si procede alla richiesta di ripristino della corretta situazione, assegnando un termine perentorio e motivato entro cui provvedere.

Art. 50

Periodo di validità, sospensione, revoca, variazioni

- 1- L'autorizzazione ha validità triennale.
- 2- L'autorizzazione è soggetta a sospensione, previa diffida, in caso di accertate violazioni che comportino pregiudizio agli utenti.
- 3 L'autorizzazione è soggetta a revoca:
 - a- in caso di riscontrata violazione degli obblighi contrattuali del personale e di mancato versamento degli obblighi contributivi;
 - b- qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio;
 - c- nel caso in cui il titolare non adempia a rimuovere , nei tempi previsti, le cause che hanno dato luogo alla sospensione;
 - d- Nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente le informazioni di cui all'art. 38 del Regolamento Regionale 20.12.2006, n. 13 entro i termini stabiliti dalla Regione Umbria;
- 4- Nel periodo di validità della autorizzazione, deve essere richiesta ulteriore autorizzazione per tutte le variazioni che si intendono apportare alla titolarità della attività, alla struttura, alla capienza ed a tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

Art. 51

Obblighi informativi relativi alla autorizzazione

1-Il Comune acquisisce dal soggetto che richiede l'autorizzazione all'istituzione e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35 del Regolamento Regionale 20.12.2006, n. 13, e li trasmette al Sistema Informativo Sociale Regionale.

2-Il Comune, inoltre, trasmette al Sistema Informativo Sociale Regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati convenzionati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

- dati individuali, inerenti i bambini e le famiglie;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;
- ammontare della retta mensile a carico delle famiglie.

Art. 52

Rinnovo

1-Almeno 60 giorni prima della scadenza triennale della autorizzazione il titolare dell'attività deve presentare al Sindaco del Comune di Corciano domanda per il rinnovo della autorizzazione stessa, redatta su apposito modulo allegato "B" al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale,

2- L'Area Socio-Educativa provvederà a rispondere entro 60 giorni.